

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 marzo 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 ottobre 1948, n. 1646.

Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133 Pag. 646

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1948, n. 1647.

Modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale Pag. 646

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1948, n. 1648.

Adeguamento dei limiti di importo indicati nel regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª servizi a danaro). Pag. 647

1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 gennaio 1949, n. 49.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata ad acquistare il suolo edificatorio per costruirvi un locale da adibire ad ufficio anagrafe commerciale Pag. 648

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 gennaio 1949, n. 50.

Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141 Pag. 648

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1949.

Costituzione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1949-1951 Pag. 649

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949.

Istituzione di un « Comitato interregionale migrazioni mondariso », con sede in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia Pag. 649

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1949.

Istituzione di un « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso », con sede in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia Pag. 650

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1949.

Nomina del presidente dei Comitati migrazioni mondariso e assistenza mondariso, con sedi in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia Pag. 650

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1949.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli, disegni e marchi che figureranno nella « Esposizione internazionale dell'arte tessile e dell'abbigliamento » in Torino. Pag. 651

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948 Pag. 651

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 651

CONCORSI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Diario della prova scritta del concorso a nove posti di direttore di prima classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione Pag. 652

Diario della prova scritta del concorso a cento posti di direttore di terza classe o di segretario capo nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione Pag. 652

Diario della prova scritta del concorso a trentatré posti di direttore di seconda classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione . Pag. 652

Prefettura di Ferrara: Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ferrara . Pag. 652

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 9 MARZO 1949 :

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1949, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(873)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 ottobre 1948, n. 1646.

Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, e con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta :

Articolo unico.

L'art. 1075, parte seconda, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, è sostituito dal seguente :

« Fermo restando quanto è stabilito dall'art. 460, e seguenti, per i renitenti residenti all'estero, e che rimpatriano dall'estero, è data facoltà ai Consigli di leva di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza anche dopo la chiusura della leva per gli iscritti per i quali, vagliati tutti gli elementi e le circostanze del caso, i Consigli stessi ritengano che nel fatto della mancata presentazione a visita a tempo debito sia da escludersi il dolo o il deliberato proposito di sottrarsi agli obblighi coscrizionali o di ritardarne l'adempimento.

Tutti coloro che a giudizio dei Consigli di leva non possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa, devono essere deferiti al-

l'autorità giudiziaria a sensi dell'art. 188 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Gli iscritti cancellati dalle liste generali dei renitenti devono essere aggiunti sulle liste della leva in corso ed a loro riguardo si procederà — se del caso — o nel modo indicato dall'art. 164 oppure in quello indicato dall'art. 175 del presente regolamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI —
SFORZA — SCELBA — GRASSI
— GONELLA — PELLA —
TUPINI — SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1949

Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1948, n. 1647.

Modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, concernente l'approvazione del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;

Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 339, contenente modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale,

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta :

Articolo unico.

Il primo comma del paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, quale risulta sostituito dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 339, è sostituito dal seguente :

« Paragrafo 717. — L'ufficiale medico che procede alle visite indicate nelle lettere a), b), d), e), g), h), l) del paragrafo 712 ha diritto ad un compenso di L. 100 per ogni individuo visitato, ad eccezione del personale civile del Ministero della difesa; per le visite indicate alla lettera c) ha diritto ad un compenso di L. 25 per ogni individuo visitato, per le visite indicate nella lettera f) ha diritto ad un compenso di L. 50 per ogni impiegato dipendente dai vari Ministeri, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della difesa; per le visite indicate nella lettera i) ha diritto ad un compenso di L. 50 indistintamente da tutti quelli che sono stati vi-

sitati, eccezione fatta per gli ufficiali e gli impiegati in servizio dell'Amministrazione dell'esercito ».

Il secondo comma dello stesso paragrafo 717 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI
— SCELBA — GRASSI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli; GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949

Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1948, n. 1648.

Adeguamento dei limiti di importo indicati nel regolamento generale dei servizi postali (parte 2^a servizi a danaro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte 2^a servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta :

Art. 1.

I limiti di importo, indicati nel regolamento generale dei servizi postali — parte 2^a servizi a danaro — approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 e successive modificazioni, sono modificati come segue:

a) il limite di L. 20.000 previsto nei commi a) e b) dell'art. 9 modificato dal decreto 11 settembre 1947, n. 1227, è aumentato a L. 100.000;

b) il limite di L. 10.000, previsto dall'art. 10, modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, è elevato a L. 100.000;

c) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, è elevato a L. 200.000;

d) il limite di L. 100, previsto dall'art. 116, è elevato a L. 1000;

e) i limiti di L. 1000, previsti dal secondo e terzo alinea dell'art. 127, modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, sono elevati a L. 10.000;

f) il limite di L. 2000, previsto dall'art. 140, è elevato a L. 50.000;

g) il limite di L. 500, previsto dall'art. 161, è elevato a L. 10.000;

h) il limite di L. 500, previsto negli articoli 175 e 178 è elevato a L. 5000;

i) il limite di L. 2000, previsto nell'art. 181, è elevato a L. 10.000.

Art. 2.

Il testo dell'art. 21, già modificato in via temporanea con decreto 20 marzo 1947, n. 427, è modificato come segue:

« Per le somme non eccedenti L. 20.000 può essere omessa, nelle successioni testate, la presentazione della copia o dell'estratto autentico del testamento; e per le somme non eccedenti L. 10.000, in luogo dell'attestazione giudiziaria o notarile, di cui al precedente articolo, può essere presentato un atto di notorietà ricevuto dal giudice conciliatore o dal sindaco.

Per le somme non eccedenti L. 4000 non occorre altro documento che una semplice dichiarazione del sindaco, da cui risulti l'avvenuta morte dell'avente diritto e quali siano gli eredi legittimi o testamentari ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 57 è modificato come segue:

« Il rimborso contemporaneo di più vaglia a favore della stessa persona può essere eseguito mediante il rilascio di unico assegno, entro i limiti massimi di importo consentiti per gli assegni postali in rapporto alla categoria dell'ufficio che deve effettuarne il pagamento ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 121 è modificato come segue:

« La spedizione degli assegni all'ordine dopo l'apposizione del visto è fatta:

a) in raccomandazione, quando non superino l'importo di L. 30.000;

b) in assicurazione pel valore convenzionale di L. 200, quando superino l'importo di L. 30.000.

La spedizione degli assegni localizzati dopo l'apposizione del visto è fatta:

c) in via ordinaria, quando non superino l'importo di L. 40.000;

d) in raccomandazione, per somme maggiori.

Quando il correntista chieda l'invio degli assegni in raccomandazione o in assicurazione, nei casi non previsti dai commi precedenti, gli sono addebitate in conto corrente le relative tasse di raccomandazione e assicurazione, esclusa la tassa di francatura ordinaria.

E' altresì ammessa la spedizione degli assegni per espresso, per via aerea, e con avviso di ricevimento, verso corresponsione delle relative tasse speciali, esclusa la tassa di francatura ordinaria ».

Art. 5.

Il penultimo comma dell'art. 134 è modificato come segue:

« Il riaccreditamento degli assegni localizzati presunti smarriti è ammesso a condizione che il beneficiario rilasci una dichiarazione autenticata dall'ufficio postale con la quale autorizzi il riaccreditamento; ovvero, quando non si possa ottenere tale dichiarazione, è ammesso a condizione che il traente consenta a tenere vincolata sul conto la somma riaccreditata fino a che si sia verificata la prescrizione del titolo smarrito ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è abrogato.

Art. 6.

Il testo dell'art. 159 è modificato come segue:

« Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista. L'Amministrazione ha però facoltà di eseguire rimborsi su

libretti nominativi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 10.000; entro venti giorni fino a L. 20.000; entro un mese fino a L. 50.000, entro due mesi per somme maggiori».

Art. 7.

Il testo dell'art. 214 è modificato come segue:

« I buoni postali fruttiferi vengono rilasciati nei tagli fissi di L. 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Gli uffici postali (e i commissari della Marina da guerra di cui all'art. 208) che eseguono il servizio dei libretti di risparmio nominativi, sono anche abilitati al servizio dei buoni postali fruttiferi.

E' demandata all'Amministrazione la facoltà di stabilire, in sede di istruzione di servizio, quali tagli di buoni possono essere emessi e pagati dalle singole categorie di uffici o dai commissari predetti, nonché, d'intesa col Ministro per il tesoro, di sospendere l'emissione di alcuni dei tagli di buoni indicati al primo alinea ».

Art. 8.

Il testo dell'art. 215, è modificato come segue, nel primo comma:

« I buoni vengono stampati a cura del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) e sono raccolti in fascicoli di 20 buoni per i tagli da L. 100, da L. 500 e da L. 1000; di 10 buoni per i tagli da L. 5000, da L. 10.000 e da L. 20.000; di 5 buoni per i tagli da L. 50.000, da L. 100.000, da L. 500.000 e da L. 1.000.000 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 gennaio 1949, n. 49.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata ad acquistare il suolo edificatorio per costruirvi un locale da adibire ad ufficio anagrafe commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle

Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 147/139 del 30 aprile 1948 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione di un locale adiacente alla propria sede da adibirsi ad ufficio anagrafe commerciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata, è autorizzata ad acquistare dal comune di Macerata mq. 22,40 di terreno edificatorio per la costruzione di un locale adiacente alla propria sede da adibirsi ad ufficio anagrafe commerciale, al prezzo complessivo di L. 44.800, giusta la deliberazione n. 147/139 del 30 aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1949

EINAUDI

LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 gennaio 1949, n. 50.

Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Pont Saint Martin, dei distretti notarili riuniti di Ivrea ed Aosta, e di aggregare, ai fini dell'assistenza notarile, la sede medesima a quella di Donnaz, degli stessi distretti notarili riuniti;

Visti i pareri del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Ivrea ed Aosta e della Corte di appello di Torino;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che la sede notarile di Pont Saint Martin è soppressa ed aggregata a quella

di Donnaz, dei distretti notarili riuniti di Ivrea ed Aosta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1949

EINAUDI

GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1949.

Costituzione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1949-1951.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Ritenuto che col 31 dicembre 1948 è venuto a scadere il triennio di durata in carica del Collegio dei revisori incaricato, ai sensi dell'art. 16 di detta legge, di eseguire il riscontro della gestione dell'Ente suindicato;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1949-1951 è composto come appresso:

1) rag. Salvatore Nardelli, ispettore superiore di ragioneria del Ministero dell'interno, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) dott. Biagio Barlassina, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro;

3) dott. Guido Ausenda, presidente di sezione della Corte dei conti, designato dalla Corte stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1949

DE GASPERI

(841)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949.

Istituzione di un « Comitato interregionale migrazioni mondariso », con sede in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Riconosciuta l'opportunità di costituire in modo permanente il Comitato interregionale monda, con le funzioni di coordinamento dell'impiego della mano d'opera risicola;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito con sede in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia, un Comitato denominato « Comitato interregionale migrazioni mondariso » con le seguenti attribuzioni:

a) determinare le direttive di massima per l'impiego della mano d'opera nei lavori di monda, di taglio e di raccolta del riso;

b) stabilire i contingenti provinciali della mano d'opera occorrente per detti lavori;

c) provvedere allo smistamento dei contratti d'ingaggio della mano d'opera trasmessi a detto Comitato;

d) provvedere per l'esecuzione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento e di migrazioni interne ed in particolare impartire le disposizioni di partenza delle mondine ingaggiate.

Art. 2.

Il Comitato è composto:

a) dal presidente, il quale viene nominato con decreto del Ministro da scegliersi tra i funzionari degli Uffici del lavoro o dall'Ispettorato del lavoro della Lombardia o del Piemonte;

b) da quattro membri designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro per l'agricoltura;

c) da due membri designati dalle Organizzazioni dei coltivatori diretti;

d) da sei membri designati dalle Organizzazioni dei lavoratori della terra.

Il Ministro può nominare altro rappresentante, da scegliersi tra i funzionari dell'Amministrazione centrale, il quale potrà partecipare ai lavori del Comitato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano incaricato dal Ministro per il lavoro. Detto segretario sarà coadiuvato da vice segretari, nel numero che il Comitato con decisione collegiale riterrà opportuno di determinare, designati dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nel Comitato stesso.

Art. 3.

Il Comitato, qualora ne ravvisi la necessità ai fini di una rapida attuazione delle operazioni inerenti allo spostamento di mano d'opera, può incaricare propri membri, formanti una sua Delegazione con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Vercelli con il compito di provvedere alla esecuzione delle disposizioni dal Comitato impartite o ad altre funzioni rientranti nella competenza del Comitato stesso.

Art. 4.

In ogni Provincia di emigrazione o di immigrazione di mano d'opera per il lavoro della monda, del taglio e della raccolta del riso sarà istituita, presso l'Ufficio del lavoro territorialmente competente, una Commissione paritetica, composta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, con funzione di presidente, da rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro dell'agricoltura, dei coltivatori diretti e delle Organizzazioni dei lavoratori della terra.

Dette Commissioni hanno il compito di coordinare, su istruzione del Comitato, le operazioni da svolgere nelle rispettive Province per la formazione delle squa-

dre e impartire ordini di partenza e di avviamento alle località di lavoro della mano d'opera dietro presentazione dei contratti di ingaggio debitamente visti dai competenti direttori provinciali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 5.

Qualora gli appartenenti ad una medesima categoria aderiscano a differenti organizzazioni sindacali, la definizione numerica dei rappresentanti delle organizzazioni stesse, sia in seno al Comitato che alle Commissioni provinciali, è determinata dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il presidente rispettivamente del Comitato interregionale e delle Commissioni provinciali, tenendo conto della importanza rappresentativa degli interessi delle organizzazioni alla cui determinazione dovrà concorrere, sia pure non esclusivamente, l'entità numerica delle adesioni in rapporto all'entità numerica della categoria.

Roma, addì 15 febbraio 1949

Il Ministro: FANFANI

(861)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1949.

Istituzione di un « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso », con sede in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Riconosciuta l'opportunità di costituire presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia un Comitato per promuovere il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della mano d'opera migrante ed occupata per i lavori della campagna agricola ed a trattare in genere questioni inerenti alla suddetta assistenza;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Milano, presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia, un Comitato denominato « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso » con il compito di promuovere il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della mano d'opera migrante ed occupata nei lavori della campagna risicola e dei figli delle mondariso, di fare proposte al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano per la destinazione e l'impiego delle somme poste a sua disposizione per l'assistenza alle mondariso ed in genere di trattare questioni inerenti alla suddetta assistenza.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal presidente del Comitato interregionale migrazioni mondariso ed è composto:

- a) da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste;
- b) da un ispettore del lavoro;
- c) dagli stessi membri del Comitato interregionale migrazioni mondariso;

d) da un rappresentante, rispettivamente: dell'Ente risi; dell'Opera maternità ed infanzia; dell'Istituto nazionale assistenza malattia; dell'Istituto nazionale assistenza infortuni; di ciascuno degli Enti che in base alla legge 29 luglio 1947, n. 804, sono autorizzati all'esercizio dell'assistenza sociale;

di ciascuno degli Enti od Organismi che si siano impegnati a prestare, per l'assistenza alle mondariso, un adeguato contributo finanziario o di opere.

Art. 3.

In ogni Provincia di emigrazione o di immigrazione di mano d'opera per i lavori della monda, del taglio e della raccolta del riso potrà essere costituita dal prefetto territorialmente competente, inteso il parere del Comitato di cui all'art. 1 del presente decreto, una Commissione, avente sede presso il rispettivo Ufficio del lavoro.

La Commissione è presieduta dal presidente della Commissione provinciale migrazioni mondariso ed è composta:

a) da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, territorialmente competente;

b) dagli stessi membri della Commissione provinciale per le migrazioni mondariso;

c) da un rappresentante, rispettivamente: dell'Ente risi; dell'Opera maternità ed infanzia; di ciascuno degli Enti che, in base alla legge 29 luglio 1947, n. 804, sono autorizzati all'esercizio dell'assistenza sociale;

di ciascuno degli Enti od Organismi che si siano impegnati a prestare un adeguato contributo finanziario o di opere per l'assistenza alle mondariso.

Le suddette Commissioni hanno il compito, nell'ambito della provincia, di promuovere le iniziative ed il loro coordinamento per l'assistenza della suddetta mano d'opera ed in genere di fare proposte al Comitato di cui all'art. 1 del presente decreto e di trattare le questioni inerenti alla suddetta assistenza di natura locale.

Roma, addì 21 febbraio 1949

Il Ministro: FANFANI

(862)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1949.

Nomina del presidente dei Comitati migrazioni mondariso e assistenza mondariso, con sedi in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Visto il decreto Ministeriale del 15 febbraio 1949, con cui viene costituito presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Lombardia il Comitato interregionale migrazioni mondariso per promuovere il coordinamento delle operazioni per quanto riguarda il reclutamento, movimento e collocamento delle mondine;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, con cui viene costituito presso il medesimo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia analogo Comitato per il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della mano d'opera migrante e dei figli delle mondine;

Visto i disposti all'art. 2 dei due decreti Ministeriali 15 e 21 febbraio 1949, relativi alla nomina dei presidenti dei Comitati interregionali migrazioni mondariso di Milano e assistenza mondariso;

Decreta:

E' chiamato a far parte nella qualità di presidente dei due Comitati interregionali migrazioni mondariso e assistenza mondariso il dott. Mario De Luca, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano.

Roma, addì 21 febbraio 1949

Il Ministro: FANFANI

(863)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1949.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli, disegni e marchi che figureranno nella « Esposizione internazionale dell'arte tessile e dell'abbigliamento » in Torino.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato organizzatore dell'Esposizione internazionale dell'arte tessile e dell'abbigliamento di Torino, pervenuta in data 4 febbraio 1949;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi di impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Esposizione internazionale dell'arte tessile e dell'abbigliamento » che si terrà a Torino nel Palazzo delle Esposizioni al Valentino dal 2 al 20 aprile 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 5 marzo 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 7.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(847)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 54

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli dell'8 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,20
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,125
Redimibile 3,50 % 1934	70,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,25
Id. 5 % 1936	92,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione dell'8 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12 per franco belga
Danimarca	» 72,98 » corona danese
Francia	» 2,15 » franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57 » corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96 » peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94 » corona svedese
Svizzera (c/spese portuali tran- sito e trasferimenti vari)	» 142,50 » franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso a nove posti di direttore di prima classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1948, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 247, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a nove posti di direttore di prima classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

La prova scritta del concorso per titoli ed esami a nove posti di direttore di prima classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 28 marzo 1949, con inizio alle ore 9 antimeridiane.

Roma, addì 4 marzo 1949

Il Ministro: FANFANI

(869)

Diario della prova scritta del concorso a cento posti di direttore di terza classe o di segretario capo nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1948, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 249, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cento posti di direttore di terza classe o di segretario capo nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

La prova scritta del concorso per titoli ed esami a cento posti di direttore di terza classe o di segretario capo nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 31 marzo 1949, con inizio alle ore 9 antimeridiane.

Roma, addì 4 marzo 1949

Il Ministro: FANFANI

(870)

Diario della prova scritta del concorso a trentatré posti di direttore di seconda classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1948, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 248, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trentatré posti di direttore di seconda classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

La prova scritta del concorso per titoli ed esami a trentatré posti di direttore di seconda classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 30 marzo 1949, con inizio alle ore 9 antimeridiane.

Roma, addì 4 marzo 1949

Il Ministro: FANFANI

(871)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il bando di concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ferrara, indetto ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in data 13 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge e gli atti del concorso, nonché la graduatoria dei due concorrenti prof. dott. Zampetti Michele e Bonalberti Enrico, consegnati dal presidente e dal segretario della Commissione ai sensi dell'art. 22 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 23 del regolamento succitato e il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ferrara è approvata nell'ordine seguente:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) prof. dott. Bonalberti Enrico | punti 44,88 su 70 |
| 2) prof. dott. Zampetti Michele | 35,77 |

La presente graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Ferrara e a quello del comune di Ferrara.

Ferrara, addì 18 febbraio 1949

Il Prefetto: LIUTI

(797)